

**2022**

**BANCA POPOLARE DEL  
CASSINATE**

**COMITATO CONSULTIVO PER IL  
CONFLITTO DI INTERESSI**  
***Regolamento di Funzionamento***

Consiglio di amministrazione del 22/03/2022

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Ufficio compilatore</b>	<b>Organo deliberante</b>
1.0	07/07/2009	Direzione Generale - prima stesura	Consiglio di Amministrazione
1.1	10/07/2012	Direzione Generale – integrato art. 2 – compiti e Poteri	Consiglio di Amministrazione
2.0	10/09/2019	Direzione Generale – compliance – riconferma regolamento	Consiglio di Amministrazione
3.0	22/03/2022	Direzione generale - Rivisitazione a seguito entrata in vigore 36° e 37° aggiornamento circolare 285/13	Consiglio di Amministrazione

## Sommario

COMITATO CONSULTIVO PER IL CONFLITTO DI INTERESSI .....	0
Regolamento di Funzionamento .....	0
Articolo 1 - Definizioni .....	3
Articolo 2 - Composizione.....	3
Articolo 3 - Compiti e Poteri .....	4
Articolo 4 - Procedura di reporting .....	5
Articolo 5 - Convocazione del Comitato.....	5
Articolo 6 - Deliberazioni del Comitato .....	6
Articolo 7 - Attribuzioni .....	6
Articolo 8 - Segretario del Comitato.....	6
Articolo 9 - Disposizioni Finali e Transitorie .....	7
Articolo 10 – trattamento delle informazioni .....	7
Articolo 11 – riunioni amministratori indipendenti .....	7

*Con delibera del 7 luglio 2009 il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Cassinate, Società cooperativa per azioni, ha istituito in base ai poteri allo stesso attribuiti dall'art. 38 dello statuto sociale, il Comitato Consultivo per il Conflitto di Interessi; il presente Regolamento ne disciplina le norme di funzionamento.*

## **Articolo 1 - Definizioni**

Nel presente regolamento si intendono per:

- a) "Popolare del Cassinate", "Banca", "Popolare": la Banca Popolare del Cassinate società cooperativa per azioni con sede legale e direzione generale in Cassino;
- b) "Organi Amministrativi": il Consiglio di amministrazione e la Direzione Generale;
- c) "Comitato": il Comitato Consultivo per il Conflitto di interessi istituito dal Consiglio di amministrazione con delibera del 7 luglio 2009;
- d) "Presidente": il Presidente del Comitato ove non diversamente specificato.

## **Articolo 2 - Composizione**

Il Comitato Consultivo per i Conflitti di interesse è composto da 3 a 5 Consiglieri della Banca, non dotati di deleghe operative in maggioranza indipendenti. Come indicato dal Consiglio, uno dei componenti svolge la funzione di Presidente.

La direzione dei lavori del Comitato spetta al Presidente del Comitato stesso. Il Presidente non può ricoprire la carica di Presidente in altro Comitato endo-consiliare.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; è comunque necessaria la presenza del Presidente e la maggioranza degli indipendenti.

Alle riunioni partecipa il Presidente del Collegio sindacale o altro componente designato dal collegio stesso.

Partecipa alle riunioni il Responsabile dell'Area Segreteria Generale, che svolge anche il ruolo di segretario, e il Responsabile dell'Area Legale e Reclami. Può essere invitato a partecipare il Responsabile dell'Area Crediti o un suo sostituto.

Assiste alle riunioni il Direttore Generale. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni uno o più consulenti esterni. A tal fine al comitato viene assegnato un budget annuale di euro 10.000 (diecimila);

La partecipazione alle sedute può avvenire, su autorizzazione del Presidente, tramite call conference o video conference, sempre che tali modalità assicurino al membro collegato a distanza una interazione non dissimile da quella assicurata dalla presenza fisica.

Copia dell'ordine del giorno e dei verbali delle riunioni del Comitato, anche ai fini della loro eventuale sottoposizione al Consiglio di amministrazione, sono inviate al Presidente del Consiglio di amministrazione in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 33 dello statuto.

### **Articolo 3 - Compiti e Poteri**

Supportare il Consiglio di amministrazione nell'analisi e nelle soluzioni organizzative ritenute più adeguate per risolvere tutti i casi per i quali possono sussistere profili di potenziale conflitto di interesse. A tal fine svolge anche un ruolo di supporto al Consiglio di amministrazione, in un confronto dialettico con le strutture della banca, nell'elaborazione di regolamenti o di procedure di rilevazione di operazioni in potenziale conflitto di interesse o altri motivi, argomenti su cui esso è chiamato ad esprimere parere. In tale attività il Comitato si coordina con la Funzione di Compliance e con la specifica funzione interna. A tal fine il Comitato Consultivo per i conflitti di interesse:

1. Analizza in via generale i profili organizzativi ed informativi della Banca al fine di valutare se gli stessi sono efficaci ai fini del censimento di tutte le operazioni in potenziale conflitto di interessi o comunque nei confronti di parti correlate o di soggetti collegati;
2. Analizza e classifica le varie fattispecie di conflitti di interessi;
3. Su relazione del direttore, predispone informativa al Consiglio di Amministrazione, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulle situazioni di conflitto di interesse nel processo del credito;
4. Analizza i flussi informativi delle funzioni interessate sulla situazione di conflitto nella prestazione di servizi di investimento (regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob del 29 ottobre 2007 e successiva modificazione), in merito anche alla tenuta dello specifico registro dei conflitti di interesse;
5. È responsabile di tutta l'attività normata nell'apposito "regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati".
6. Analizza almeno annualmente il report predisposto dall'area finanza relativo agli incentivi percepiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e prestazione di servizi finanziari o accessori svolta per conto terzi;
7. Esamina e controlla le procedure di cui all'art. 2391 CC e 53 e 136 del TUB;

8. Esamina tutte le altre situazioni di conflitto di cui all'apposito regolamento per l'informativa annuale al consiglio di Amministrazione;
9. È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Codice etico e del Codice Comportamentale e del codice Disciplinare della Banca;
10. Esamina gli specifici casi individuati dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente del Consiglio di amministrazione che sono sottoposti al Comitato affinché formuli proprie indipendenti valutazioni o proposte;
11. Interviene su norme regolamentari che impongono il rilascio di pareri espressi da organi composti da soli consiglieri indipendenti
12. Esamina e valuta l'idoneità dei singoli esponenti aziendali, l'adeguatezza della composizione collettiva degli organi della banca sia al momento della candidatura (compresa cooptazione) che successivamente in sede di verifica dei requisiti (ai sensi art 26 TUB e decreto ministeriale 169/2020);
13. Predispone eventualmente piani al fine di adeguare la composizione collettiva degli organi della banca (compreso la diversificazione del genere) al rispetto delle Disposizioni di Vigilanza pro tempore vigenti;
14. È di supporto nel processo di autovalutazione degli organi.

In relazione ai compiti attribuiti ai Consiglieri indipendenti dalla circolare 285 (Parte III, Capitolo 1, Sezione VII) in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e dal Regolamento in materia di investimenti partecipativi del Gruppo, il Comitato degli Amministratori Indipendenti svolge inoltre un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione delle partecipazioni con indirizzi strategici e gestionali.

#### **Articolo 4 - Procedura di reporting**

Il Comitato Consultivo per i Conflitti di interesse riferisce trimestralmente al Consiglio di amministrazione o comunque quando lo ritenga necessario presentando apposite memorie al Presidente del Consiglio di amministrazione;

Il Comitato Consultivo per i Conflitti di interesse potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione direttamente o su richiesta del Collegio Sindacale.

Ogni anno e in prossimità della fine dell'anno solare il Comitato Consultivo per i Conflitti di interesse trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attività svolta nell'anno.

#### **Articolo 5 - Convocazione del Comitato**

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.

L'avviso di convocazione è effettuato, a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione a cura della Segreteria del Comitato. Analoghe modalità sono seguite nei confronti del Presidente del collegio sindacale o dell'altro membro che eventualmente lo sostituisce e nei confronti degli altri partecipanti al Comitato ai sensi dell'articolo 2, comma 5 e 6 del presente Regolamento.

Al fine di consentire una partecipazione meditata e consapevole, la comunicazione della convocazione deve contenere, salvo ostino particolari ragioni di riservatezza, l'ordine del giorno dei punti in discussione. Di norma, è inoltre, messa a disposizione dei partecipanti, a cura del Presidente almeno due giorni di calendario prima della riunione, l'opportuna documentazione propositiva di supporto e le informazioni necessarie per consentire ai medesimi di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto della riunione.

### **Articolo 6 - Deliberazioni del Comitato**

Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti quello del Presidente è prevalente.

Le comunicazioni effettuate nella riunione e le deliberazioni prese sono constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal presidente e dagli altri membri del Comitato. Tali verbali rimangono disponibili per la consultazione richiesta di ciascun partecipante e possono essere visionati dai membri degli organi della Banca, previa autorizzazione del Presidente.

### **Articolo 7 - Attribuzioni**

Nell'esecuzione del proprio mandato il Comitato per i Conflitti di interesse ha facoltà:

**a)** di interloquire direttamente con gli Organi amministrativi, con il Collegio Sindacale nonché, tramite il Direttore Generale, con tutte le Aree e gli Uffici della Banca al fine di ottenere dati e informazioni necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

**b)** di utilizzare le strutture della Banca o consulenti esterni, previo consenso del Consiglio di amministrazione, affinché collaborino nell'esecuzione dell'incarico secondo le direttive impartite dal Comitato stesso.

### **Articolo 8 - Segretario del Comitato**

La funzione di Segreteria è attribuita al Responsabile dell'Ufficio l'Ufficio Segreteria Generale che cura:

- La convocazione del Comitato;
- La verbalizzazione delle riunioni;

- La trasmissione dei verbali alle strutture di volta in volta interessate;
- La conservazione degli atti.

### **Articolo 9 - Disposizioni Finali e Transitorie**

*Il presente Regolamento entra in funzione il giorno dopo l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di amministrazione e dopo che, nel corso della prima riunione, il Comitato stesso abbia preso atto del regolamento medesimo.*

*Copia del presente Regolamento, firmata da tutti i membri è conservata a cura della Segreteria allegata al verbale della riunione del Comitato che ha preso atto del Regolamento.*

*Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di amministrazione; il Comitato può formulare sulla base dell'esperienza maturata proposte di modifica o di aggiornamento del presente Regolamento.*

### **Articolo 10 – trattamento delle informazioni**

*I componenti del Comitato sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare le procedure adottate dalla Banca Popolare del Casinate, per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.*

*La confidenzialità rappresenta, altresì, l'elemento necessario a garantire che le informazioni possono essere trasmesse ai componenti con tempestività ed essere complete relativamente a tutti gli aspetti importanti per l'assunzione di decisioni.*

### **Articolo 11 – riunioni amministratori indipendenti**

*I membri del comitato consultivo per i conflitti di interesse aventi il requisito di indipendenza, si fanno promotori invitando altri amministratori indipendenti, anche non facenti parte del Comitato, per riunirsi una volta all'anno e in assenza degli altri amministratori per confrontarsi sulle tematiche rilevanti della Banca. In tali adunanze, il ruolo di Presidente è svolto dal consigliere designato dagli amministratori indipendenti in occasione della prima seduta dei soli amministratori indipendenti e quello di segretario, salva diversa deliberazione, è svolto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.*